

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(PRODI)**

DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

**(MELANDRI)**

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(AMATO)**

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(MASTELLA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

**(DI PIETRO)**

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

**(LANZILLOTTA)**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
l'8 marzo 2007*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8*All'articolo 1:*

*al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattro »;*

*al comma 3, dopo le parole: « come introdotto dal comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

« 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinquies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: « ed all'articolo 6-bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6-bis »;*

*al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

*« a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.” »;*

*al comma 1, lettera b), le parole: « a tre mesi e superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a un anno e superiore a cinque anni »;*

*al comma 1, lettera c), le parole: « da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro »;*

*al comma 1, lettera d), alinea, le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;*

*al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: « da sei mesi a sette anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a otto anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. »;*

*al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: « risiedono, ovvero in cui » e dopo la parola: « legale » sono inserite le seguenti: « o operativa ».*

*Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 2-bis. — (Divieto di manifestazioni esteriori). — 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: “fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro”.

ART. 2-ter. — (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). —

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: « nelle immediate adiacenze di essi, » sono inserite le seguenti: « nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, », il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. »;*

*al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: « nelle immediate adiacenze di essi, » sono inserite le seguenti: « nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, » e le parole: « e con la multa da 500 a 2.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 1.000 a 5.000 » e il secondo periodo è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. — (Aggravante del reato di danneggiamento). — 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

“5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive” ».

*All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, » sono inserite le seguenti: « della presente legge, ».*

*All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:*

« 01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro” ».

*All'articolo 6, al comma 1, capoverso « ART. 7-ter », comma 1, le parole: « di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6 della presente legge ».*

*All'articolo 7:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

“ART. 583-quater. — (*Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico*). — Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.” »;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* « Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ».

*All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità ».

*All'articolo 9, al comma 3, le parole: « da 20.000 a 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da 40.000 a 200.000 ».*

*All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: « possono provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « provvedono » e, nel secondo periodo, la parola: « , convoca » è sostituita dalle seguenti: « o convoca ».*

*Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 11-bis. — (*Iniziative per promuovere i valori dello sport*). —  
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune

forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

ART. 11-ter. — (*Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “di capienza superiore alle diecimila unità” sono sostituite dalle seguenti: “di capienza superiore alle 7.500 unità”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

ART. 11-*quater*. — (*Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*). — 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva”;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport”;

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.”;

d) all'articolo 35, comma 2, le parole: “per un periodo da uno a dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo da tre a trenta giorni”;

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.

ART. 11-*quinquies*. — (*Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo*). — 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto” ».



**DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8**

*Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (\*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).*

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte « a porte chiuse ». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del

(\*) Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2007.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

*(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).*

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*. ».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Identico:*

« *7-bis.* È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a **quattro**. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*. ».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma *7-bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 **del presente articolo**, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

**3-bis.** La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

**3-ter.** Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma *3-bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.

**3-quater.** Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

**3-quinquies.** È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma *3-quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « **ed** all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. »;

b) al comma 5, le parole: « non possono avere durata superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni »;

c) al comma 6, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro »;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

« Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).

1. *Identico:*

a) *identica:*

1) le parole: « e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* »;

2) *identico;*

***a-bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:**

**« 1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. »;**

b) al comma 5, le parole: « non possono avere durata superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « non possono avere durata inferiore a **un anno** e superiore a **cinque** anni »;

c) al comma 6, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da **uno** a tre anni e con la multa **da 10.000 euro a 40.000 euro** »;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito **dai seguenti:**

« Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da **due** a **otto** anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. **Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.** ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:

« *1-bis*. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società **risiedono, ovvero in cui** hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ».



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

2. *Identico:*

« 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ».

**ARTICOLO 2-bis.**

*(Divieto di manifestazioni esteriori).*

1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».

**ARTICOLO 2-ter.**

*(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).*

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. **Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.** La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. **Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.** ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

**servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.**

ARTICOLO 3.

*(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).*

1. *Identico:*

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, **nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa**, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva **un ritardo rilevante dell'inizio**, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone. ».

2. *Identico:*

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, **nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa**, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da **1.000 a 5.000 euro**. ».

(segue: testo del decreto-legge)

#### ARTICOLO 4.

*(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).*

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: « di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

b) al comma 1-*ter*, le parole: « o di altri elementi oggettivi » sono soppresse; le parole: « dai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dalla quale » e le parole: « entro le trentasei ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro quarantotto ore »;

c) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, ».

2. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: « nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 6-*ter* ».

#### ARTICOLO 5.

*(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione  
del regolamento d'uso degli impianti).*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

**ARTICOLO 3-bis.**

*(Aggravante del reato di danneggiamento).*

**1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:**

**« 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive ».**

**ARTICOLO 4.**

*(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge  
13 dicembre 1989, n. 401).*

1. *Identico:*

a) al comma 1-bis, le parole: « di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, **della presente legge**, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**ARTICOLO 5.**

*(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).*

**01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge**

(segue: testo del decreto-legge)

1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. ».

#### ARTICOLO 6.

(Misure di prevenzione).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 7-*ter*. — (Misure di prevenzione). — 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-*ter*, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965. ».

#### ARTICOLO 7.

(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).

1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: « della reclusione da tre a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « della reclusione da cinque a quindici anni ».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

**24 aprile 2003, n. 88, le parole: « sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro ».**

1. *Identico.*

#### ARTICOLO 6.

*(Misure di prevenzione).*

1. *Identico:*

« ART. 7-ter. — *(Misure di prevenzione).* — 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della **presente** legge.

2. *Identico* ».

#### ARTICOLO 7.

*(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).*

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 583-quater. — *(Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico).* — Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà. ».

2. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».

#### ARTICOLO 8.

*(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).*

1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità **statutarie**.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

ARTICOLO 8.

*(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni **legalmente** riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, **e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni**, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità.

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).

1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ARTICOLO 10.

(Adeguamento degli impianti).

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

ARTICOLO 9.

*(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **40.000** a **200.000** euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ARTICOLO 10.

*(Adeguamento degli impianti).*

1. *Identico:*

« *5-bis.* All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 **provvedono** le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta. ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 11.

*(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).*

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

ARTICOLO 11.

*(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).*

*Identico.*

ARTICOLO 11-bis.

*(Iniziative per promuovere i valori dello sport).*

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 11-ter.

*(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).*

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: « di capienza superiore alle diecimila unità » sono sostituite dalle seguenti: « di capienza superiore alle 7.500 unità ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

**2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.**

**ARTICOLO 11-quater.**

*(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).*

**1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:**

*a)* la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: « Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva »;

*b)* la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: « Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport »;

*c)* all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. »;

*d)* all'articolo 35, comma 2, le parole: « per un periodo da uno a dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo da tre a trenta giorni »;

*e)* all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma *6-bis* dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo ».

**ARTICOLO 11-quinquies.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).*

**1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Al**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.*

AMATO, *Ministro dell'interno.*

MASTELLA, *Ministro della giustizia.*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture.*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)*

**fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto ».**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,68



\*15PDL0022470\*